


Comune di POMARANCE

Provincia di Pisa

The coat of arms of Pomarance is centered in the background. It depicts a rampant lion with a crown, surrounded by a wreath of oak and olive branches. The entire emblem is rendered in a light, faded style.

Regolamento per assegnazione e l'uso di alloggi che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione comunale

In vigore dal 21.01.2013

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ALLOGGI CHE SI TROVANO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale come identificati nell'allegato A al presente regolamento, destinati ad uso temporaneo, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza abitativa.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione

1. I soggetti beneficiari sono individuati fra:

- cittadini italiani o stranieri residenti e soggetti dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in particolari e gravi situazioni di disagio certificate dai servizi sociali competenti per territorio, dovute, tra l'altro, a:
- impossibilità certificata del richiedente l'assegnazione ad utilizzare l'alloggio di proprietà o in usufrutto;
- sfratto esecutivo ovvero ordinanza di sgombero emessa dalle autorità competenti;
- rilascio dell'alloggio in conseguenza di separazione o divorzio ovvero di scioglimento della convivenza *more uxorio*;
- abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione in quanto avente caratteristiche tipologiche e strutturali incompatibili con la destinazione ad abitazione (es. garage, soffitte, scuole, pensioni);
- abitazione in alloggio con situazione di grave sovraffollamento in rapporto ai vani utili ai sensi della LRT 96/96, ovvero caratterizzato da anti-igienicità assoluta certificata dall'autorità competente;
- condizione di impedimento fisico e/o psichico a reperire autonomamente una struttura alloggiativa.

2. L'assegnazione ha durata di norma non superiore a 18 mesi ed è funzionale a consentire alla persona di trovare idonea collocazione abitativa in forma autonoma, mediante il ricorso al libero mercato immobiliare ovvero mediante inserimento in un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

3. L'assegnazione dell'alloggio è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'assegnatario o di chi per esso di apposito contratto con l'Amministrazione Comunale nel quale verranno specificate, al fine di assicurare il mantenimento in buono stato dell'alloggio ed il rispetto di civili regole di convivenza, le modalità di utilizzo di cui al successivo articolo 7.

4. Sono poste a carico dell'assegnatario le spese relative alla registrazione dell'atto e quelle di bollo.

5. All'atto dell'assegnazione dell'alloggio, l'interessato è tenuto a sottoscrivere apposito impegno a partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica indetti dal Comune di Pomarance o dai Comuni limitrofi.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

1. Gli interessati all'assegnazione di un alloggio devono presentare domanda indirizzata al Comune di Pomarance, autocertificando i requisiti per l'accesso e gli eventuali provvedimenti in base ai quali si necessita dell'alloggio.

2. La domanda da presentarsi in qualsiasi momento dell'anno, deve essere corredata di una relazione dei Servizi Sociali Territoriali, contenente:

- a) le motivazioni per cui si richiede l'assegnazione;
- b) il periodo di assegnazione di norma non superiore ai 18 mesi.

3. L'assegnazione dell'alloggio è effettuata con provvedimento del Direttore del Settore competente per materia.

Art. 4 – Verifica dei requisiti - Commissione

1. Le domande di assegnazione, presentate ai sensi del precedente articolo, sono esaminate da una Commissione costituita dai sottoindicati membri:

- Direttore del Settore competente per materia;
- Responsabile Unità Funzionale Assistenza Sociale Territoriale dell'Az. USL 5 Zona Alta Val di Cecina;

- Assistente Sociale proponente il caso;
- Addetto del competente ufficio, in qualità di Segretario Verbalizzante.

Art. 5 – Rimborso spese

1. Gli assegnatari per l'uso dell'alloggio dovranno versare mensilmente al Comune di Pomarance un rimborso spese determinato nel provvedimento di assegnazione.

Tale somma, essendo di modesta entità non costituisce corrispettivo per l'attribuzione del godimento dell'immobile.

2. Il rimborso spese è determinato in base alla situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente in base alle fasce di reddito di seguito riportate:

FASCIA ISEE	IMPORTO RIMBORSO SPESE
ISEE inferiore/uguale a Euro 3.500,00	Euro 12,91
Da euro 3501,00 a euro 7.000,00	Euro 50,00 Applicando la proporzione $7.000,00:50,00=ISEE:X$
Oltre euro 7.000,00	Euro 100,00

3. Il mancato pagamento del corrispettivo per quattro mesi consecutivi nell'anno, se non sanato nel termine indicato dall'amministrazione comunale, determina la perdita del diritto. La sanatoria può essere utilizzata una sola volta durante il periodo di vigenza contrattuale.

4. Gli importi dei corrispettivi devono essere versati alla Tesoreria del Comune di Pomarance, a cadenza mensile, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

5. Sono a carico dell'assegnatario i contratti di utenza, gli oneri di allacciamento e gli eventuali conguagli successivi al rilascio del bene.

Art. 6 – Durata dell'assegnazione

1. Il contratto di assegnazione avrà la durata di 18 mesi e sarà stipulato nelle forme e con le modalità consentite dalla legge.

2.L'assegnazione potrà essere espressamente prorogata per il periodo massimo di mesi 18, non più di una volta, previa relazione del Servizio Sociale, accertato il permanere della situazione di necessità e di buona conduzione dell'alloggio.

3.La proroga dell'assegnazione sarà approvata con provvedimento del Direttore del Settore competente sentita la Commissione di cui all'art. 4.

4.Al termine del periodo di assegnazione, l'assegnatario dovrà lasciare immediatamente l'alloggio e restituirlo in buono stato di manutenzione (art. 1575 del Cod. Civ.).

Art. 7 – Disciplina della permanenza

1.Il contratto di assegnazione dovrà contenere l'impegno dell'assegnatario a:

1a. occupare personalmente e stabilmente l'alloggio messo a disposizione;

1b. rilasciare l'alloggio, al termine del periodo di ospitalità concesso nelle stesse condizioni in cui l'ha trovato;

1c. provvedere al mantenimento in buono stato dell'alloggio, dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune;

1d. utilizzare l'alloggio ad uso esclusivo di abitazione;

1e. non dare ospitalità, anche temporanea, a persone estranee al nucleo familiare avente diritto, senza espressa autorizzazione scritta del Comune;

1f. utilizzare l'alloggio in modo dignitoso e mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature, curandone a proprie spese la manutenzione ordinaria;

1g. non apportare alcuna modifica ai locali, alle strutture e a tutte le condutture e apparecchiature senza il consenso dell'Amministrazione Comunale;

1h. consentire l'accesso al personale autorizzato dal Comune per gli eventuali lavori di straordinaria manutenzione;

1i. consentire altresì al personale preposto e autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di accedere all'alloggio per verificarne il corretto utilizzo;

1l. impegnarsi a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli altri inquilini;

1m. dare tempestivo preavviso della volontaria cessazione dell'ospitalità.

2.L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale, è quindi vietato agli assegnatari cedere, anche provvisoriamente, l'alloggio assegnato.

3.Il mancato rispetto da parte dell'ospite delle regole stabilite ai precedenti punti – anche soltanto di una di esse - comporta l'immediata decadenza del diritto di assegnazione.

4.La revoca del provvedimento di assegnazione è disposta con provvedimento del Direttore del Settore competente, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4.

5.Nel caso di danni provocati all'arredamento e alla struttura, l'assegnatario deve provvedere direttamente alla riparazione o al risarcimento.

6.Spetta all'Amministrazione comunale:

6a) stipulare l'assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni causati dall'immobile a terzi;

6b) esercitare la facoltà di procedere al cambio degli alloggi qualora ne ravvisi la necessità.

7.L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che, senza sua colpa, possano colpire gli ospiti e le loro cose.

Art. 8 – Termine anticipato della permanenza

1.L'assegnatario, qualora i Servizi Sociali del Territorio o l'Amministrazione Comunale propongano una soluzione abitativa alternativa, si impegna a lasciare l'alloggio entro quattro settimane dalla comunicazione.

Art. 9 – Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione con la quale è stato approvato.

ALLEGATO A

ELENCO APPARTAMENTI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

APPARTAMENTO	IDENTIFICATIVI CATASTALI
Via E. Fermi n. 118 SS. 439- Montecerboli	Foglio 138 Part. 154 Sub 1 e Part. 176 Sub 4 (garage)
Via E. Fermi n. 120 SS. 439- Montecerboli	Foglio 138 Part. 154 Sub 2
Podere Santa Barbara- Pomarance	
Podere Santa Barbara- Pomarance	